

È questo il parere che la Corte costituzionale ha fornito al Consiglio nazionale forense

Riforma ordini, ci vuole una legge

Serve una legge ordinaria per riformare gli ordinamenti professionali di avvocati, chimici, notai, architetti e ingegneri, attuari, veterinari, medici e farmacisti, periti industriali e agrari, geometri e ostetriche. I rispettivi ordini e collegi godono di una riserva assoluta e pertanto non è possibile intervenire con un semplice regolamento di delegificazione. A metterlo nero su bianco il presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti, che ha fornito un parere al Consiglio nazionale forense: illegittimo delegare a un regolamento il riordino da attuare entro agosto.

Marino a pag. 25

Parere del costituzionalista Capotosti agli avvocati: sul Consiglio nazionale forense vige una riserva

Riforma professioni a rischio caos

Serve una legge ordinaria per intervenire su 13 ordinamenti

DI IGNAZIO MARINO

Serve una legge ordinaria per riformare gli ordinamenti professionali di avvocati, chimici, notai, architetti e ingegneri, attuari, veterinari, medici e farmacisti, periti industriali e agrari, geometri e ostetriche. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, i rispettivi ordini e collegi godono di una riserva assoluta e pertanto non è possibile intervenire con un semplice regolamento di delegificazione. Modalità, quest'ultima, prevista dalla legge 138 del 2011 per arrivare a una riforma delle professioni in tempi brevi. La norma, che dà al governo tempo fino al 13 agosto 2012 per rivedere le regole, è da diverso tempo sotto i riflettori. E oggi arriva il parere del presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti a confermare che per gli avvocati un regolamento ministeriale sarebbe illegittimo e incostituzionale. A rivolgersi a Capotosti sono stati gli avvocati. Anche se nelle stesse condizioni dei legali si trovano le altre professioni citate. A spiegare il possibile fuori gioco del governo è lo stesso Cnf. «Il quesito a cui l'insigne giurista ha dato risposta», spiega una nota, «era se fosse applicabile al Cnf l'articolo 3, comma 5, lettera f del decreto legge n.138/2011, che stabilisce con norma generale la delegificazione anche per disciplinare la

GLI INTOCCABILI

PROFESSIONI ISTITUITE PRIMA DELLA COSTITUZIONE

- **AVVOCATI** Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578
- **CHIMICI** Regio decreto 1° marzo 1928, n. 842
- **NOTAI** Legge 16 febbraio 1913 n. 89
- **ARCHITETTI E INGEGNERI** Legge 24 giugno 1923, n. 1395
- **ATTUARI** Legge 9 febbraio 1942, n. 194
- **MEDICI, VETERINARI, FARMACISTI** Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
- **PERITI INDUSTRIALI** Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
- **PERITI AGRARI** Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365.
- **GEOMETRI** Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
- **OSTETRICHE** Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233

distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari. Capotosti ha rilevato come diventi «dirimente» la veste specifica con la quale i diversi Consigli esercitano tali funzioni e ricorda che il Cnf esercita la funzione disciplinare come giudice speciale, come ha rilevato la stessa Corte costituzionale. Questo significa che, in virtù dell'articolo 108 della Costituzione, opera la riserva di legge che preclude al legislatore di trasferire la competenza normativa in

materia alla fonte regolamentare del governo». Stamattina, intanto, scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma forense.